

P.u. n. 34-1 /2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI**

Sezione fallimentare

Il giudice Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Di omologa del piano di ristrutturazione proposto da

OSCAR CASSANU [REDACTED] e MARROSU FRANCESCA  
[REDACTED] N

tramite il dott Marco Pilo

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

Visto il ricorso per la ristrutturazione del debito promosso dai ricorrenti nella loro qualità di consumatori;

considerato che i predetti non hanno mai svolto attività imprenditoriale, commerciale e/o artigianale o professionale ed hanno assunto le obbligazioni di cui al piano esclusivamente per scopi personali;

che non sono assoggettabili alle procedure previste dall'art. 1 R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni;

che non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione negoziata della crisi;



che non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, e non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, in generale, non si trovano in alcuna delle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

che non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, né hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui al predetto capo;

che non hanno subito, per cause a loro imputabili, nessuno dei provvedimenti di cui all'art. 72 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

osservato che i predetti non sono titolari di azioni o partecipazioni e non godono di proventi economici diversi dal reddito pensionistico;

che non hanno posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio a titolo gratuito e/o oneroso di beni;

che i ricorrenti appartengono alla medesima famiglia e che il sovraindebitamento ha un'origine comune;

che per tali motivi intendono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi;

che il sovraindebitamento non è riconducibile a dolo o colpa grave dei debitori e che per contro è conseguenza della discontinuità della situazione lavorativa del Cassanu e della Marrosu;

che, per tutti i motivi detti, la proposta ed il piano sono ammissibili e fattibili e che i creditori non hanno presentato osservazioni

P. Q. M.

IL TRIBUNALE

visti gli artt.66 e 70 CCII

OMOLOGA

Il piano del consumatore proposto da OSCAR CASSANU CSSSCR75R30I452G e MARROSU FRANCESCA MRRFNC76B48I452N



dispone la comunicazione ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore a norma del comma 1 dell'art 70 CCII.

Ordina la trascrizione presso gli uffici competenti ove siano presenti beni immobili.

Ai sensi dell'art 71 CCII l'Occ Dott Marco Pilo vigilerà sull'esatto adempimento del piano, riferendo per iscritto al Giudice ogni sei mesi.

Sassari, 25/07/2024

Il Giudice



